



COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD - Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343
C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 - Servizio Tesoreria ccp 15192339
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it www.comune.pozzuolo.udine.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.05.1996
Esecutivo dal 31.07.1996
Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 29.11.2010
Ripubblicato dal 21.12.2010 al 05.01.2011
Modifiche esecutive dal 29.11.2010
Modificato con deliberazione consiliare C.C. n. 33 del 12.07.2011

TITOLO I
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1
Commissioni consiliari

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale, le seguenti commissioni consiliari:
 - Commissione Statuto e Regolamenti;
 - Commissione Bilancio e Programmazione economica.

Art. 2
Nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari sono composte da rappresentanti dei gruppi consiliari e nominate in seno al Consiglio comunale con votazione segreta; ogni Consigliere può indicare sulla scheda un nominativo e risultano eletti i Consiglieri che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, nel rispetto della composizione di cui al successivo 3° comma.
2. La singola Commissione è composta da numero sette membri, di cui uno il Sindaco o suo delegato quale membro di diritto, e sei Consiglieri comunali nominati con criterio proporzionale alla rappresentanza in Consiglio comunale.
3. Qualora in relazione al numero dei gruppi non sia possibile la rappresentanza proporzionale in base al numero degli eletti, la metà dei membri, escluso il Sindaco, deve essere attribuita alla Maggioranza ed i rimanenti tre ai Gruppi consiliari di minoranza, uno per Gruppo o per riunione di Gruppi, al fine di garantire la rappresentanza a tutti i Gruppi consiliari nel rispetto del rapporto Maggioranza – Minoranza esistente in Consiglio.
4. Ogni Consigliere può far parte anche di più di una Commissione.
5. Il Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta consiliare successiva alle elezioni amministrative, pone all'ordine del giorno la nomina delle Commissioni.

Art. 3
Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari hanno la funzione di agevolare i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria, di consulenza e controllo in ordine alle proposte di deliberazione sulle materie di propria competenza.
2. Le Commissioni hanno potestà di proporre al Sindaco oggetti da portare all'ordine del giorno del Consiglio, fornendo, contestualmente, le proposte di deliberazione ed i conseguenti atti allegati.
3. Le Commissioni terminano i lavori emettendo un parere sugli oggetti loro proposti; detti pareri sono sempre preventivi.
4. Alle Commissioni consiliari il Consiglio può demandare la verifica e l'approfondimento di proposte di deliberazione già poste all'ordine del giorno.
5. Sono obbligatori i pareri relativi ai seguenti oggetti:
 - Bilancio e Relazione revisionale e programmatica al fine dell'esame in Consiglio comunale;
 - Conto consuntivo;

- Riequilibrio del bilancio;
- Verifica della gestione del bilancio;
- Statuto;
- Regolamenti comunali.

Art. 4

Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente convoca le Commissioni di norma con avviso scritto, contenente gli oggetti in discussione, da comunicare con ogni mezzo utile ai Membri, almeno cinque giorni liberi precedenti la data della seduta, salvo urgenze nel qual caso il termine è ridotto a giorni due; all'avviso sono allegati i documenti e gli atti inerenti gli oggetti in discussione, fatta eccezione per disegni e tavole che sono a disposizione presso i competenti uffici comunali; l'avviso viene anche pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
3. I pareri sono espressi per alzata di mano e per la votazione si applica il criterio della maggioranza semplice.
4. Alla seduta partecipano i membri della Giunta competenti per materia e, se richiesti, i funzionari responsabili dell'istruttoria della pratica o procedura, entrambi senza diritto di voto.
5. Funge da verbalizzante un dipendente appartenente all'area del servizio cui la commissione è competente.
6. Ai membri delle Commissioni, per lo svolgimento del loro lavoro, è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre alla attenzione del Consiglio comunale.
7. Qualora un oggetto venga inviato in Commissione da parte del Consiglio comunale, lo stesso deve essere discusso entro trenta giorni, salvo tempi maggiori motivati dal reperimento di nuovi atti; qualora l'oggetto venga licenziato con unanime parere favorevole, viene riproposto nella prima seduta consiliare per essere messo in votazione senza discussione, previa, esclusivamente, relazione di un membro della Commissione stessa.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo non riguardino atti che il Consiglio debba deliberare in forma segreta.
9. I verbali delle Commissioni vengono raccolti e conservati in originale presso l'Ufficio di Segreteria e copia allegata al relativo atto consiliare.

Art. 5

Audizioni – consulenze esterne

1. Le Commissioni possono convocare, per essere sentiti o per illustrazione, rappresentanti delle Associazioni ed esponenti rappresentativi operanti con finalità sociali nel campo del servizio delle persone, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune, nonché professionisti incaricati di singoli progetti o avvocati e procuratori legali, iscritti nell'apposito albo, nonché funzionari di altri Enti pubblici.

TITOLO II

COMMISSIONI NON CONSILIARI

Art. 6
Commissioni non consiliari

1. Il Sindaco, direttamente o su istanza di Assessori e/o Consiglieri, può proporre alla Giunta l'istituzione di commissioni non consiliari, oltre a quelle di cui al successivo art. 9.

Art. 7
Composizione commissioni non consiliari

1. Le Commissioni di cui al precedente art. 6 possono essere composte da persone elette nel Consiglio comunale e/o da persone ad esso esterne.
2. Tali Commissioni vengono nominate dalla Giunta comunale, individuando i componenti in base a specifiche caratteristiche di competenza sulle materie trattate.
3. Le Commissioni possono essere composte da un numero di membri non superiore a 10 di cui un componente designato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare; della Commissione fa parte di diritto il Sindaco o l'Assessore delegato o il Consigliere delegato.
4. Il Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta consiliare successiva alle elezioni amministrative, invita i Capigruppo consiliari ed i Rappresentanti delle Associazioni a comunicare i nominativi da proporre quali membri delle Commissioni e pone all'ordine del giorno della Giunta la nomina delle Commissioni.
5. I Capigruppo consiliari ed i Rappresentanti delle Associazioni dovranno fornire i nominativi, come richiesto ai sensi del precedente 4° comma, entro i quindici giorni successivi alla richiesta stessa.

Art. 8
Funzionamento delle commissioni non consiliari

1. Le Commissioni sono convocate con le modalità di cui al precedente articolo n. 4 comma 1, e sono presiedute da un componente nominato al loro interno nella prima seduta utile.
2. Le Commissioni esprimono parere sugli atti loro sottoposti a maggioranza semplice dei presenti; il parere non è vincolante per l'Amministrazione.
3. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le sedute sono tenute in forma pubblica, salvo vengano discussi argomenti che riguardino persone, argomenti di carattere urbanistico e, su decisione del Sindaco, per motivi di ordine pubblico.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della Commissione stessa, designato di volta in volta per ciascuna seduta dal Presidente.
6. I membri delle Commissioni possono richiedere, senza spese, copia degli atti inerenti la Commissione cui appartengono per esclusivo uso ai fini della carica loro assegnata.

Art. 9
Audizioni – consulenze esterne

1. Le Commissioni possono convocare, per essere sentiti o per illustrazione, rappresentanti delle Associazioni ed esponenti rappresentativi operanti con finalità sociali nel campo del servizio delle persone, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune, nonché professionisti incaricati di singoli progetti o avvocati e procuratori legali, iscritti nell'apposito albo, nonché funzionari di altri Enti pubblici.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 10
Altre Commissioni

1. L'Ente, per l'espletamento delle proprie competenze, si avvale anche di altre Commissioni previste espressamente dalle leggi vigenti o appositamente nominate dal Consiglio comunale e regolate o da apposito regolamento o dalle stesse leggi o, in mancanza, dal presente regolamento.